



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 154 del 04/12/2017

Oggetto: ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DAL CORPO VOLONTARIO SOCCORSO IN MARE. CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che

Il Corpo Volontario Soccorso in Mare ha notificato a questo Ente il 18/01/2017 il Decreto Ingiuntivo n. 1951/2016 emesso dal Tribunale di Messina con cui si ingiunge al Comune di Taormina di pagare la somma di €. 541.050,00, oltre interessi come per legge dalla data di maturazione dei singoli ratei all'effettivo soddisfo e le spese legali che si liquidano in €. 870,00 per spese vive, €. 4.500,00 per compensi oltre spese generali IVA e cassa;

Che con deliberazione della giunta comunale n. 32 del 24/02/2017 il Sindaco è stato autorizzato a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente avverso il decreto ingiuntivo n. 1951/2016;

Che con determinazione del responsabile dell'Area amministrativa n. 17 del 28/02/2017 è stato conferito incarico per la difesa dell'Ente per l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1951/2016, all'avv. Davide La Rosa;

che in data 17/08/2017 il Corpo Volontario Soccorso in Mare ha notificato al Comune di Taormina atto di precetto intimando il pagamento di €. 585.457,37 in forza del decreto ingiuntivo n. 1951/2016;

che in data 10/11/2017 il Corpo Volontario Soccorso in Mare ha notificato a questo Ente atto di pignoramento presso terzi per un importo pari ad €. 878.186,06, citando il Comune di Taormina n.q. di debitore, e la BCC di Pachino filiale di Taormina n.q. di tesoriere, a comparire innanzi al Tribunale di Messina per l'udienza del 11/12/2017;

DATO ATTO che l'Ente, con nota prot. 17498 del 21/08/2017, aveva comunicato al CVSM, che con delibera del consiglio comunale n. 35 del 01/06/2016, l'Ente ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis del D. Lgs. 267/00 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 5, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese, che tuttavia il pignoramento presso terzi è stato ugualmente notificato dal CVSM;

CONSIDERATA pertanto la necessità per l'ente di opporsi al succitato atto di pignoramento presso terzi al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni

RILEVATA pertanto la necessità per l'ente di conferire incarico legale per opporsi all'atto di pignoramento presso terzi notificato il 10/11/2017 al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

DATO ATTO che con la delibera di G. C. n. 230 del 22/11/2017, il Sindaco è stato autorizzato a proporre opposizione all'atto di pignoramento presso terzi promosso dal Corpo Volontario Soccorso in Mare innanzi al Tribunale di Messina, in nome e per conto dell'Ente, e nella controversia di cui trattasi, per ragioni di continuità nella difesa, si è stabilito opportuno conferire l'incarico al medesimo legale che ha difeso l'ente nella fase del giudizio relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1951/2016

CONSIDERATO che con la suddetta delibera è stato altresì demandata al responsabile dell'area amministrativa l'adozione dei relativi atti gestionali compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune;

RILEVATO che, in esecuzione di detto atto, occorre proporre con urgenza opposizione all'atto di pignoramento a difesa delle ragioni dell'Ente con la nomina di un legale difensore del Comune in considerazione dell'urgenza, considerato che l'udienza di citazione è per il giorno 11 Dicembre 2017;

DATO ATTO che:

in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano *"agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:

1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";

l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, *"nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,....."*, in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

per adeguare il procedimento di conferimento degli incarichi legali alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 la Giunta con propria deliberazione n° 52 del 12/12/2016 ha approvato le Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune, e contestualmente sono stati determinati i criteri per il conferimento dei singoli incarichi;

con propria determina n. 1 del 14/12/2016, in esecuzione della suddetta deliberazione della G.M., in data 14/12/2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza

annuale, di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina e lo Schema di Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Comune di Taormina e con successiva determina n° 1 del 07/02/2017 è stato approvato l'elenco dei legali del Comune di Taormina, per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;

ACCLARATO:

Che le summenzionate linee guida, prevedono l'ipotesi di conferma dell'incarico "...anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incarico o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta";

che nella controversia di cui trattasi, per ragioni di continuità nella difesa, è opportuno conferire l'incarico al medesimo legale che ha difeso l'ente nella fase del giudizio relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1951/2016 , cui è seguito l'atto di pignoramento notificato in data 10/11/2017;

EVIDENZIATO che il compenso da corrispondere è pari a complessivi €. 5.000,00 comprensivi di spese generali 15%, CPA ed IVA, stabiliti forfettariamente, in quanto i compensi calcolati in conformità alle suddette linee guida sarebbero molto elevati e l'ente non dispone delle risorse finanziarie nel corrispondente Macroaggregato del formando bilancio, oltre il contributo unificato e bollo, per una somma complessiva pari ad €. 5.545,00;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto d'interesse ai sensi del predetto art. 6 bis della legge 241/90.

DATO ATTO che è stato richiesto all'ANAC per presente affidamento il seguente codice Cig. ZB420F1E63;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art.15,cc.1 e 2 ,del d.lgs.n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

VISTI gli artt 6 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO gli art. 183 e 191 del D. Lgs.267/2000, modificati dall'art. 74 del D. Lgs. n. 111 del 2011, introdotto dal D. Lgs.126 del 2014;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G. C. n. 230 del 22/11/2017 di nominare per ragioni di continuità della difesa l' avv. Giuseppe Davide La Rosa C.F. LRSGPP65T29C351Y, con studio in Taormina Via Otto Geleng, 48, che ha avuto conferito l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Taormina nell'opposizione al Decreto Ingiuntivo da cui segue l'atto di pignoramento presso terzi *de quo*

Di dare atto che l'incarico è disciplinato dalla convenzione il cui schema è approvato con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016 , allegata alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la spesa complessiva, da impegnare è pari ad euro 5.000,00 onnicomprensivi, stabiliti forfettariamente, in quanto i compensi calcolati in conformità alle suddette linee guida sarebbero molto elevati e l'ente non dispone delle risorse finanziarie nel corrispondente Macroaggregato del formando bilancio, cui vanno aggiunte le spese del contributo unificato pari ad €. 518,00 ed €. 27,00 di bollo, per un totale di €. 5.545,00 con imputazione alla Missione 1, Programma 111 Macroaggregato 1.10 del formando bilancio 2017-2019 annualità 2017 (imp.748/17);

Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale**

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale**